

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2789}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BONEA e SINESIO**

Presentata il 26 novembre 1965

Agevolazioni per la diffusione della Radiotelevisione nelle zone rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La radio-televisione nel corso degli ultimi anni ha avuto una diffusione che per quanto sperata, è andata, forse, oltre ogni rosea aspettativa.

Non è il caso di elencarne i motivi e ricercarne le cause, ma sottolineare invece che, se qualche deficienza si rileva, se qualche zona non ha avuto l'incremento medio raggiunto nel resto del territorio nazionale, essa è individuabile in quell'area di comuni ad esclusivo reddito agricolo i cui abitanti trovano, non solo pesante il costo dell'apparecchio televisivo, ma anche sensibile il costo delle poche lire giornaliere dell'abbonamento alla R.A.I.-TV. Tenuta perciò presente la funzione eminentemente informativa e pertanto, sotto specifici aspetti e relativamente alle zone suindicate, culturale, si propone alla vostra attenzione la presente proposta di legge che tende a dimezzare il canone di abbonamento televisivo nelle zone anzidette, individuabili a norma di legge, rurali. Essa mira a completare, come logica conseguenza, la « campagna » pubblicitaria — a mezzo anche di appositi concorsi a premi — condotta intelligentemente negli ultimi mesi dalla R.A.I.-

TV, nei comuni « prevalentemente rurali ». Non si individuano, allo stato delle cose, i mezzi legislativi, per i quali anche gli apparecchi televisivi possano essere offerti a prezzi ed a condizioni di assoluto favore per gli acquirenti che siano domiciliati nelle zone rurali, ma in attesa di poterli ritrovare, pensiamo che un primo passo verso la graduale espansione di questo mezzo efficace di avvicinamento ai centri sociali di cultura e di informazione, possa compiersi battendo due strade: la riduzione del canone di abbonamento alla R.A.I.-TV per i vecchi e nuovi utenti delle zone rurali oggetto della recente campagna pubblicitaria della radiotelevisione, e l'abolizione di ogni imposta gravante al momento delle vendite sugli apparecchi radio ed i televisori acquistati ed utilizzati nelle zone rurali e prevalentemente rurali.

Siamo certi che ogni preoccupazione di minor introito da parte dell'erario abbia a cadere per il compenso quantitativo che verrebbe a realizzarsi nel volgere di un brevissimo tempo e per l'apprezzabile progresso civile e sociale che si compierebbe, anche per queste vie, nelle nostre campagne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei comuni prevalentemente rurali individuabili in base all'elenco sulla classificazione dei comuni in Italia pubblicato dallo

ISTAT e limitatamente ai cittadini effettivamente in essi domiciliati e residenti, la misura di abbonamento alla radio-televisione, è ridotta dal 1° gennaio 1966, del 50 per cento dell'attuale ammontare del canone.

ART. 2.

Gli apparecchi radio ed i televisori venduti nei comuni di cui al precedente articolo ed utilizzati localmente da cittadini in essi residenti e domiciliati sono esenti da tutte le imposte erariali e locali su di essi gravanti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede con una riduzione proporzionale, nei bilanci annuali della R.A.I.-TV, del gettito attivo da versare a titolo di compenso all'Erario e agli enti locali, per la proposta diminuzione di introiti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore con il 1° gennaio 1966.